



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE I CIVILE**

**Verbale dell'udienza del 04.06.2024**

In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, sono presenti l'avv. \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'opponente e l'avv. \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'opposta.

I procuratori delle parti, ribadendo l'accettazione della proposta conciliativa formulata, ai sensi dell'art. 185 *bis* cod. proc. civ., con ordinanza del 28.11.2023, chiedono che sia dichiarata cessata, con sentenza, la materia del contendere.

Il Giudice

sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ..

Il Giudice  
Tania Scanu

Segue verbale dell'udienza del **04.06.2024**.

**R.G. n. 2690/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE I CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **2690** del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno **2020** promossa da

*Parte\_1*, elettivamente domiciliato in Cagliari nello studio dell'avv. \_\_\_\_\_) che

lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,

**opponente**

**contro**

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di mandataria all'incasso della *Controparte\_2* con domicilio eletto in Cagliari nello studio dell'avv. \_\_\_\_\_

l, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv.

**opposta**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione regolarmente notificata, *Parte\_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2020 del 17.02.2020, con cui questo Tribunale, su ricorso della *Controparte\_1* gli aveva ingiunto il pagamento di euro 15.845,80 oltre accessori, pari al debito restitutorio residuo (oggetto di molteplici cessioni attuate ai sensi della L. n. 130/1999) originato da un contratto di finanziamento, concluso con la *Pt\_2* in data 18.04.2000.

Con comparsa di costituzione e risposta del 31.07.2020, si è costituita in giudizio la *CP\_1*

[...] la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Nelle note *ex art. 127 ter* cod. proc. civ. depositate per l'udienza del 23.04.2024, i procuratori delle parti, muniti, fra l'altro, di procura a conciliare, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata, ai sensi dell'art. 185 *bis* cod. proc. civ., con ordinanza del 28.11.2023 e hanno, pertanto, chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate.

La causa è stata dunque spedita a sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ..

**§§§**

Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.

Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 *bis* cod. proc. civ. con ordinanza del 28.11.2023, non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione; la lite deve, pertanto, reputarsi definita con rinuncia della *Controparte\_1* alla pretesa creditoria azionata con l'opposto decreto ingiuntivo.

In attuazione dell'accordo, devono altresì essere integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio, incluse quelle della fase monitoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) dispone, fra le parti, la compensazione integrale delle spese di lite, incluse quelle del giudizio monitorio.

**Cagliari, 04.06.2024.**

Il Giudice

(dott.ssa Tania Scanu)